

ALLEGATO II

Banca d'Italia. Provvedimento n. 12 del 13 dicembre 1994. Associazione Bancaria Italiana.

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461;

VISTA la propria comunicazione del 23 novembre 1993, la quale ha *disposto l'avvio dell'istruttoria*, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/1990 in relazione ad alcuni accordi interbancari e alle norme bancarie uniformi (N.B.U.) promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.);

SENTITI in rappresentanza dell'A.B.I., nell'audizione del 24 gennaio 1994, il Presidente Professor T. Bianchi e il Direttore Generale dott. G. Zadra;

SENTITO in rappresentanza dell'A.B.I., nell'audizione del 10 marzo 1994, il Direttore Generale dott. G. Zadra;

VISTA la memoria trasmessa dall'A.B.I. con nota del 14 aprile 1994, con la quale l'Associazione ha chiesto un'attestazione di non lesività della concorrenza e, in subordine, un provvedimento di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 4, comma 1°, della legge n. 287/1990;

VISTA la memoria integrativa trasmessa dall'A.B.I. con nota del 17 giugno 1994;

VISTA la lettera del 7 agosto 1993, con la quale la *Commissione CE ha affermato la propria competenza in ordine alle seguenti N.B.U.*: Norme sul conto corrente di corrispondenza utilizzabile in valuta – Norme sul conto corrente di corrispondenza aperto in valuta estera; Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti documenti ed assegni sull'Italia e sull'esterno; Norme uniformi relative ai finanziamenti in valuta;

VISTE le proprie note del 19 maggio 1994 e del 28 giugno 1994 con le quali è stato prorogato il termine per la definizione del presente procedimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 10 dell'8 agosto 1994 con il quale è stata chiusa l'istruttoria in ordine agli accordi interbancari oggetto del procedimento con esclusione dell'accordo relativo al servizio Bancomat;

VISTO il proprio provvedimento n. 11 del 10 ottobre 1994 con il quale è stata chiusa l'istruttoria in ordine alle « Norme relative al servizio Bancomat - POS » unitamente all'accordo interbancario di pari oggetto;

RITENUTO altresì che l'istruttoria è stata completata con riguardo a tutte le restanti N.B.U. di cui all'atto di avvio del presente procedimento;

VISTA la richiesta dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di prorogare il termine di cui all'art. 20, comma 3°, della legge n. 287/1990 di ulteriori trenta giorni, ai sensi dell'art. 16, comma 4°, della legge del 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il parere espresso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 20, comma 3°, della legge n. 287/1990, nella sua adunanza del 6 ottobre 1994;

VISTA la propria nota del 3 novembre 1994, con la quale è stato prorogato di ulteriori trenta giorni il termine per la definizione del presente procedimento;

CONSIDERATO quanto appresso:

Le Parti

1. L'A.B.I. è un'associazione di imprese che raggruppa la quasi totalità delle banche operanti sul territorio nazionale per la tutela degli interessi dei propri membri. Rientra fra i fini istituzionali dell'associazione anche un'attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore delle associate dispensata in varie forme, al dichiarato scopo di favorirne lo spirito di coesione e il coordinamento (art. 2 dello Statuto).

2. La nuova formulazione del testo statutario - in termini programmatici e generali - segnala che l'Associazione ha acquisito consapevolezza della possibile rilevanza della propria attività per il corretto esplicarsi dei comportamenti concorrenziali dei singoli operatori (cfr. provvedimento n. 10 dell'8 agosto 1994 della Banca d'Italia, pubblicato sul *Bollettino* n. 32-33 del 29 agosto 1994 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato).

L'istruttoria

3. La Banca d'Italia ha avviato l'istruttoria in ordine alle N.B.U. - escluse

quelle per le quali la Commissione CE ha affermato la propria competenza – e ad alcuni interbancari promossi dall'A.B.I. Il presente provvedimento riguarda le N.B.U. con esclusione delle « Norme relative al servizio Bancomat – POS » e conclude la predetta istruttoria.

4. Nell'ambito della propria istituzionale attività di consulenza generalizzata alle banche l'A.B.I. appresta e diffonde alle proprie associate i modelli di contratto per la disciplina delle principali operazioni e servizi bancari resi alla clientela, noti, appunto, come « norme bancarie uniformi » (N.B.U.).

5. La predisposizione, la divulgazione e la raccomandazione dell'Associazione alle aderenti di utilizzare tali moduli contrattuali nel regolamento dei rapporti con la clientela con criteri di stretta uniformità sono attività che, quali decisioni di un'associazione di imprese, integrano intese ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della legge n. 287/1990.

6. Il presente procedimento istruttorio è stato avviato poiché tali intese appaiono suscettibili di incidere sul gioco della concorrenza nel *mercato dei servizi bancari*. Tenuto conto dell'adesione generalizzata all'associazione da parte delle banche operanti sul territorio nazionale, può infatti presumersi che le N.B.U. siano un mezzo per coordinare il comportamento delle associate relativamente alle condizioni contrattuali offerte alla clientela per la disciplina dei predetti servizi.

Il mercato

7. *Il mercato geografico*. Le intese oggetto del presente provvedimento producono effetti sull'intero territorio nazionale sia in conseguenza del carattere nazionale dell'Associazione di categoria che le promuove, sia per l'intrinseca natura dei servizi regolati dalle suddette intese, servizi tendenzialmente prestati all'interno del territorio italiano (cfr. decisione Commissione CE del 12 dicembre 1986, 87/103/CEE); pertanto, dal punto di vista geografico il mercato di riferimento è individuato nel territorio della Repubblica Italiana.

8. *Il mercato merceologico*. Le banche offrono alla clientela servizi bancari di deposito, di credito, di custodia, di gestione e di pagamento. L'analisi verrà condotta con riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun servizio per il quale l'A.B.I. ha predisposto le N.B.U. oggetto del procedimento.

9. **Nel settore del credito** alla data del 31 dicembre 1993 operavano 1.037 aziende di credito, di cui 671 banche di credito cooperativo e 41 filiali di banche estere: di queste 847 aderiscono all'A.B.I., rappresentando per volumi di attività la quasi totalità del complessivo aggregato delle banche italiane.

Criteri di valutazione

10. Va in primo luogo verificato se la predisposizione delle N.B.U. da parte dell'A.B.I. costituisca di per sé un'attività in contrasto con la concorrenza.

11. L'uniformità dei contratti stipulati dalle imprese operanti in un determinato settore economico costituisce un fenomeno ricorrente nell'attività di impresa. Tale uniformità è da valutare positivamente se favorisce il confronto e agevola il consumatore nella scelta dell'impresa che offre le condizioni economiche più vantaggiose (Regolamento CE n. 3932/92). L'offerta di uno stesso prodotto o servizio bancario regolato da contratti tra loro ampiamente diversi per forma e struttura potrebbe infatti rendere più difficoltosa la loro valutazione sostanziale e quindi la scelta da parte della clientela delle prestazioni più convenienti. Lo stesso legislatore, consapevole di tali peculiarità, ha previsto la facoltà per la Banca d'Italia di prescrivere per taluni contratti un « contenuto tipico determinato », pena la nullità di quelli difformi (art. 117, comma 8°, del d.lgs. n. 385/93).

12. La produzione delle N.B.U. da parte dell'A.B.I., convogliando prassi negoziali diverse entro schemi contrattuali definiti, concorre a far sì che ogni banca possa proporre alla clientela un regime negoziale sulle possibili vicende del rapporto contrattuale; in particolare può consentire anche alle aziende di limitate dimensioni di offrire prodotti e servizi bancari in un contesto contrattuale non dissimile da quello fornito dalle imprese in grado di elaborare autonomamente i propri schemi contrattuali, concorrendo per questa via ad accrescere il numero dei potenziali competitori sul mercato. D'altro canto un'eccessiva uniformità dei contratti, soprattutto se offerta attraverso l'imposizione di vincoli da parte di un'associazione, può ostacolare lo sviluppo della concorrenza non di prezzo, impedendo la differenziazione del prodotto che pure costituisce una lecita, e sotto certi aspetti, benefica strategia competitiva.

13. Per i profili di concorrenza, le N.B.U. – e in generale i contratti predisposti da un'associazione di categoria – possono formare oggetto di una indicazione che l'A.B.I., in chiave di consulenza tecnica, rivolge alle proprie associate circa lo schema negoziale più appropriato per la regolamentazione delle varie operazioni bancarie.

È necessario tuttavia che attraverso tale attività non si pervenga all'uniformazione completa del prodotto, né alla fissazione delle condizioni aventi incidenza economica, specie quando, in tal modo, venga a determinarsi un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti. Tali condizioni vanno pattuite dalle singole banche nei rapporti con la clientela, proprio per salvaguardare la possibilità del consumatore di operare una scelta tra gli intermediari sulla base dell'assetto economico definito dal

contratto. I contratti bancari e finanziari sono necessariamente dettagliati e complessi e per la clientela assumono propriamente rilevanza gli elementi contrattuali che, insieme ad altri fattori esterni al contratto stesso, sono concretamente in grado di orientarne le scelte.

14. Le regole della concorrenza risultano rispettate quando i contratti uniformi:

- sono predisposti e divulgati solo a titolo indicativo;
- si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi (quali, ad esempio, i tassi, i canoni, le valute, le commissioni) sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile ma comunque rilevante per i profili di concorrenza.

Ciò concorre a evitare che l'insieme degli elementi contrattuali siano definiti in modo tale da precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le associate di differenziare, anche su tali aspetti, il prodotto.

I risultati dell'istruttoria

15. Nelle N.B.U. predisposte dall'A.B.I., l'istruttoria ha messo in evidenza la ricorrenza di clausole che, fissando condizioni economiche sia in termini di prezzo sia in termini di oneri a carico delle parti al verificarsi delle possibili vicende del rapporto contrattuale, sono suscettibili di limitare la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziale su tali aspetti valga come strumento di acquisizione della clientela.

Queste caratteristiche sono state ravvisate nelle clausole che:

- a) stabiliscono le date di decorrenza della valuta e le scadenze di capitalizzazione degli interessi;
- b) regolano la compensazione volontaria a favore della banca;
- c) stabiliscono esoneri di responsabilità a favore della banca;
- d) stabiliscono termini di decadenza;
- e) fissano termini o modalità per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi;
- f) prevedono il rinnovo negoziale tacito alla scadenza;
- g) modificano (in senso sfavorevole al cliente) la disciplina stabilita dal codice civile relativamente alla restrizione dell'azione di regresso e all'opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore.

16. Riguardo alle clausole elencate, indicazioni specifiche formulate dall'associazione, in particolare se prive di opzioni alternative, integrano un'attività volta a « fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali » e, in quanto tali, sono limitative della concorren-

za, indipendentemente dal fatto che le restrizioni costituiscano lo scopo o siano l'effetto di tali indicazioni.

17. Inoltre detta attività, in quanto facente capo ad un'associazione che raggruppa la quasi totalità delle banche presenti sul territorio nazionale e propone alle stesse l'adozione uniforme degli schemi contrattuali da essa predisposti, è suscettibile di incidere in maniera consistente sulle condizioni del mercato.

18. Rispetto a tali clausole, ricorrono pertanto i presupposti che integrano la fattispecie lesiva della concorrenza prevista dall'art. 2, comma 2°, lett. a) della legge n. 287/1990.

19. In esito all'istruttoria è stato accertato che:

a) *le seguenti N.B.U. contengono clausole lesive della concorrenza:*

- norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi;
- condizioni generali uniformi relative al servizio elettronico incassi di ricevute bancarie (riba);
- norme che regolano il servizio di garanzia assegni e/o eurocheque;
- norme uniformi per il servizio di cassa continua;
- norme uniformi per i depositi fruttiferi (libretti di risparmio);
- norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
- norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento e alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari;
- norme di negoziazione per operatori qualificati;
- norme relative alla gestione di patrimoni;
- norme relative alla consulenza in materia di valori mobiliari;
- norme per i depositi a custodia chiusi;
- norme per il servizio delle cassette di sicurezza;
- norme regolamentari riguardanti certificati di deposito a breve termine;
- condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce;
- condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o da documenti rappresentativi di merce;
- condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo;
- condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo;
- *condizioni generali uniformi relative alle fidejussioni a garanzia delle operazioni bancarie;*

– condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato;

– condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi;

– condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi;

– condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari;

– condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo;

– condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di crediti verso terzi;

– condizioni generali uniformi relative alla cessione *pro solvendo* di crediti a scopo di garanzia.

b) le seguenti N.B.U. contengono clausole lesive della concorrenza ma si riferiscono a procedure ormai desuete e/o risultano rifluite, in tutto o in parte, in altri schemi contrattuali:

– Norme relative al servizio « Incassi speciali »;

– Norme uniformi per i depositi in conto corrente;

– Norme per i depositi di titoli e valori a semplice custodia;

– Condizioni generali uniformi relative all'apertura di credito utilizzabile in conto corrente;

– Condizioni generali uniformi per le aperture di credito su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce;

– Condizioni generali uniformi per le aperture di credito garantite da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo;

– Condizioni generali uniformi per l'apertura di credito utilizzabile in conto corrente agrario.

c) le seguenti N.B.U. non restringono la concorrenza:

– contratto di finanziamento artigiano;

– mandato irrevocabile all'incasso di crediti;

– norme relative alle operazioni di *interest rate swap* e di *domestic currency swap* tra aziende di credito e/o società finanziarie;

– norme relative alle operazioni di *forward rate agreement* e di *currency option*.

Le citate N.B.U. non fissano infatti né prezzi né altre condizioni rilevanti ai fini della concorrenza e, nella loro forma attuale, non impediscono né restringono in modo significativo un'effettiva concorrenza tra le banche interessate (Decisione Commissione CE del 19/1989: Banche dei Paesi Bassi).

20. Le controdeduzioni dell'A.B.I. L'A.B.I., nelle proprie memorie ha illu-

strato come le N.B.U. siano state predisposte per sopperire all'esigenza, avvertita intorno agli anni cinquanta, di fornire una disciplina adeguata delle principali operazioni e servizi bancari a completamento e integrazione di quella, assai scarna, apprestata dal codice civile negli artt. 1834-1860 (contratti bancari) e 1341 e 1342 (condizioni generali di contratto).

21. L'A.B.I. ha segnalato inoltre che mentre « in termini risalenti il risultato di tale attività veniva diffuso mediante la predisposizione di accordi interbancari » – che tuttavia, nella sostanza, non avevano mai avuto alcun carattere di vincolatività – tale prassi è stata « ormai da tempo dismessa ». Con la conseguenza che la modulistica approntata dall'A.B.I. costituisce, nella forma e nella sostanza, una mera « traccia » ovvero uno « schema base » al quale le banche possono fare riferimento per la disciplina delle principali operazioni e dei servizi bancari nella consapevolezza che esso è rispettoso del dato normativo, tiene conto delle modalità tecniche dell'operazione, recepisce gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari e appresta un'adeguata tutela agli interessi delle banche.

22. Nell'escludere che le N.B.U. abbiano lo scopo di coordinare il comportamento concorrenziale delle associate, l'A.B.I. ha segnalato che l'adozione di moduli negoziali uniformi e risolve in un vantaggio per la clientela in quanto « l'omogeneità delle condizioni contrattuali rende più agevolmente confrontabili quelle economiche » e quindi « rende più corrente il dispiegarsi della concorrenza per il profilo del prezzo che rappresenta, in concreto, il motivo di una scelta fra una banca e l'altra in relazione ad operazioni di massa ».

23. Tuttavia l'A.B.I. ha riconosciuto che nelle N.B.U. – o meglio in talune di esse – possono rinvenirsi profili anticoncorrenziali e pertanto ha dichiarato l'intenzione di provvedere alla loro eliminazione o modifica.

24. *Gli impegni assunti.* L'A.B.I. si è impegnata a comunicare alle associate che:

– la contrattualistica elaborata costituisce una mera traccia priva di ogni valore vincolante e, quindi, che gli accordi interbancari aventi ad oggetto norme bancarie uniformi che fossero ancora vigenti sono da considerare anche formalmente dismessi;

– non sono più vigenti le norme bancarie uniformi di cui al precedente punto 19.b).

25. L'A.B.I. inoltre si è impegnata ad apportare alcune modifiche al testo delle N.B.U. indicate al punto 19.a) come lesive della concorrenza e a darne comunicazione alle associate. Il testo delle N.B.U. contenente le predette modifiche è riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

26. Quanto precede riflette il contenuto dello schema di provvedimento della Banca d'Italia, sottoposto in data 6 agosto 1994 all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito: l'Autorità) per il rilascio del parere di cui all'art. 20, comma 3°, della legge n. 287/1990. L'Autorità ha espresso le proprie valutazioni con parere pervenuto il 10 ottobre 1994.

27. L'Autorità ritiene che le N.B.U. – comprese quelle per le quali le circolari A.B.I. non richiedono né l'adesione delle associate agli schemi contrattuali proposti né raccomandano l'uniforme applicazione degli stessi – hanno carattere vincolante: rammenta inoltre che i presupposti per una valutazione di concorrenza delle N.B.U. sussistono anche trascurando la natura vincolate delle stesse, posto che – argomenta l'Autorità – « le raccomandazioni di un'associazione di imprese prive di effetto vincolate non esulano dalla sfera di applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza ».

28. L'Autorità conferma poi che non vi è lesione della concorrenza « quando i contratti uniformi si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi, sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile, ma comunque rilevante per i profili di concorrenza ».

29. Peraltro l'Autorità ravvisa nelle N.B.U. esaminate tenendo conto delle modifiche proposte dall'A.B.I. nel corso dell'istruttoria, la presenza di clausole che « fissano nel dettaglio condizioni economiche in termini di oneri a carico delle parti – in materie quali, ad esempio, l'esonero di responsabilità a favore della banca, la regolazione della compensazione volontaria a favore della banca, la fissazione di termini temporali, la fissazione di termini o modalità per l'esercizio di facoltà o obblighi derivanti dalla legge o dal contratto, la previsione del rinnovo negoziale tacito – » così da uniformare il comportamento delle imprese limitando la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziale valga come strumento di concorrenza fra le stesse. A tal proposito l'Autorità richiama, a titolo meramente esemplificativo, alcune clausole con le caratteristiche sopra indicate.

30. L'Autorità afferma pertanto la contrarietà delle intese in discorso alle regole di concorrenza e ne valuta consistente la restrizione « sia in considerazione della posizione occupata dalle imprese aderenti all'A.B.I. nei mercati interessati, ... sia in considerazione della natura dei contratti ».

31. A tal proposito argomenta che:

a) « i contratti relativi alla prestazione di servizi, ed in particolare di servizi bancari e finanziari, rivestono un ruolo essenziale nella definizione del

prodotto che viene offerto, in quanto esso viene qualificato nelle sue caratteristiche proprio dal contenuto delle clausole contrattuali »;

b) « la predeterminazione delle condizioni contrattuali a mezzo di un accordo comporta necessariamente la uniformazione del prodotto offerto sul mercato, precludendo alle imprese aderenti la possibilità di farsi concorrenza sul piano della differenziazione dell'offerta ».

32. L'Autorità osserva anche che gli accordi oggetto del presente procedimento « potrebbero costituire fattispecie suscettibile di approfondimento sotto l'aspetto dell'abuso di una posizione dominante collettiva, attuata attraverso l'intesa, a danno degli utenti ».

33. L'Autorità infine valuta la richiesta di autorizzazione in deroga di cui all'art. 4 della legge n. 287/90, avanzata dall'A.B.I. in via subordinata rispetto alla istanza di attestazione di non lesività, ritenendo che le condizioni previste dal predetto articolo possano ricorrere soltanto per le N.B.U. relative a operazioni di *interest rate domestic currency swap*, di *forward rate agreement* e di *currency option*.

Le valutazioni della Banca d'Italia

34. La Banca d'Italia, in linea con l'orientamento comunitario, si è attenuta al principio, richiamato anche dall'Autorità, secondo cui il carattere non strettamente vincolante delle intese non sottrae le stesse al vaglio di concorrenza. Ritiene ad ogni modo che detto carattere sia condizione necessaria, anche se non sufficiente, affinché le intese possano ritenersi non restrittive della concorrenza.

35. In relazione a quanto precede occorre che l'associazione affermi esplicitamente, nelle comunicazioni alle associate, il carattere non vincolante delle proprie determinazioni in materia di N.B.U. L'impegno assunto in tal senso dall'A.B.I. soddisfa tale condizioni (cfr. punti nn. 14 e 24) in quanto lascia alle singole banche piena discrezionalità di adottare o meno gli schemi contrattuali elaborati dall'A.B.I. nonché di modificarli e di integrarli secondo le proprie esigenze e quelle della clientela.

36. La Banca d'Italia, tenuto conto delle analisi condotte dall'Autorità, ritiene che in alcune N.B.U. siano ancora presenti clausole limitative della concorrenza. Ritiene tuttavia che, applicando i criteri di valutazione enunciati ai punti 10-14 del presente provvedimento, solo alcune delle clausole individuate dall'Autorità siano rilevanti sotto tale profilo.

37. In particolare, dalle N.B.U. oggetto del presente provvedimento, già modificate dall'A.B.I. in corso di istruttoria, dovranno essere altresì eliminate le condizioni contrattuali che:

– riservano alla banca la facoltà meramente potestativa di modificare le norme che disciplinano il rapporto (es.: art. 16, comma 1°, conti correnti di corrispondenza; art. 11, comma 1°, depositi fruttiferi; art. 17, depositi di titoli a custodia e amministrazione; art. 16, negoziazione, sottoscrizione collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati – cfr. art. 9; art. 16, comma 1°, gestione di patrimoni; art. 12, comma 1°, consulenza in materia di valori mobiliari; art. 20, depositi a custodia chiusi, art. 27, comma 1°, cassette di sicurezza);

– dispongono che le risultanze dei libri e/o delle altre scritture contabili della banca fanno prova nei confronti del cliente (es.: art. 8, comma 4°, conti correnti di corrispondenza; art. 1, negoziazione, sottoscrizione collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati; art. 7, comma 1°, fidejussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art. 8, comma 1°, fidejussioni a garanzia di aperture di credito per importo determinato);

– escludono la responsabilità della banca per ogni conseguenza derivante da eventi ad essa non imputabili (es.: art. 17, comma 1°, conti correnti di corrispondenza; art. 7, comma 4°, servizio elettronico incassi di ricevute bancarie – RIBA; art. 10, comma 3°, servizio di cassa continua; art. 1, comma 6°, gestione di patrimoni; art. 25, cassette di sicurezza);

– escludono l'obbligo della banca di dare al terzo garante comunicazioni in ordine alla situazione dei conti e in genere ai suoi rapporti con il beneficiario del credito garantito (es.: art. 16, comma 4°, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; art. 18, comma 4°, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; art. 8, comma 3°, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; art. 9, comma 3°, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari, art. 6, comma 2°, costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito nominativo; art. 6, comma 2°, costituzione in pegno di crediti verso terzi);

– determinano in un certo numero di giorni termini di adempimento, di esercizio di poteri o facoltà, di efficacia e di opponibilità (es.: art. 13, comma 2°, gestione di patrimoni; art. 10, comma 2°, gestione di patrimoni; art. 14, comma 2°, negoziazione, sottoscrizione collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati – cfr. art. 7; art. 13, comma 1°, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; art. 14, comma 2°, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merci o da titoli rappresentativi di merci; art. 11, comma 1°, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo);

– indicano un termine discrezionale (« tempo ragionevolmente necessario » o altra espressione simile. Cfr. provvedimento n. 11 del 10 ottobre 1994 della Banca d'Italia, pubblicato sul Bollettino n. 40 del 24 ottobre 1994 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato) per un adempimento a carico della banca o per l'effetto di comunicazioni alla stessa (es.: art. 12, comma 1°, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; art. 4, comma 1°, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art. 4, comma 1°, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari);

– escludono gli interessi di diritto (art. 1282 c.c.) alla scadenza del certificato di deposito (art. 6, certificati di deposito a breve termine);

– modificano (in senso sfavorevole al cliente) la disciplina stabilita dal codice civile agli artt. 1949 e 1950 c.c. relativamente alla restrizione dell'azione di regresso (es.: art. 10, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art. 11, fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato; art. 9, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; art. 9, fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi; art. 4, comma 2°, costituzione in pegno di titoli e valori in garanzia di operazioni comportanti rischi; art. 5, comma 2°, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari), e all'art. 1945 c.c. relativamente all'opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore (es.: art. 8, comma 1°, fideiussioni a garanzia aperture di credito per importo determinato; art. 7, comma 1°, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art. 7, comma 1°, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; art. 7, comma 1°, fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi).

38. Per altre clausole, pure segnalate dall'Autorità, la Banca d'Italia non ravvisa il contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/1990. Si tratta delle clausole che hanno a oggetto:

– disposizioni di legge o delle Autorità preposte ai controlli nella determinazione di termini temporali e/o modalità per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi ovvero nella regolamentazione di condizioni economiche (art. 7, comma 4°, conti correnti – cfr. art. 1224 cod. civ.; art. 8, comma 2°, conti correnti – cfr. art. 119, comma 3° d.lgs. 385/93; art. 9, depositi di titoli a custodia e amministrazione – cfr. art. 119, comma 3°, d.lgs. 385/93; art. 10, comma 1°, gestione patrimoni – cfr. art. 21, comma 2°, Del. Consob n. 5386/91; art. 1, comma 4°, negoziazione valori mobiliari – cfr. art. 28, Del. Consob n. 5387/91);

– termini per il pagamento di quanto dovuto e per il preavviso in caso di recesso (art. 7, penult. comma, conti correnti). La clausola, fissando la medesima disciplina per i conti con saldo attivo e per quelli con saldo passivo, è a predisio anche degli interessi dei depositanti;

– la decadenza del termine stabilito a favore del cliente al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dall'azienda di credito (art. 5, comma 3°, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi). La clausola costituisce applicazione del principio della decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c.;

– l'applicazione ai depositi vincolati scaduti del minor tasso indicato per questa ipotesi nel contratto (art. 13, comma 1°, depositi fruttiferi). La clausola richiama, nel caso di trasformazione della forma del deposito da vincolato a non vincolato, il tasso preventivamente indicato nel contratto per la forma non vincolata;

– il rinnovo del vincolo per gli interessi maturati e non ritirati in pendenza del vincolo sul capitale entro un numero prefissato di giorni (art. 15, depositi fruttiferi). La clausola consente, in assenza di indicazioni da parte del cliente, di continuare a remunerare le somme maturate per interessi alle migliori condizioni previste per i depositi vincolati. Notoriamente infatti i depositi non vincolati sono remunerati con un interesse minore di quelli vincolati;

– una deroga alla disciplina del codice civile (artt. 1850 e 2797 c.c.) in materia di riduzione della garanzia e dell'esecuzione del pegno (art. 14, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o documenti rappresentativi di merce; art. 13, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; art. 11, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; art. 13, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; art. 6, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; art. 7, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari). Le clausole richiamate non modificano i principi civilistici in senso sfavorevole alla clientela.

39. Occorre valutare le conseguenze sulle N.B.U. della caducazione delle condizioni contrattuali lesive della concorrenza. In proposito la Banca d'Italia, adeguandosi al principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, ritiene che la presenza nel testo contrattuale oggetto dell'intesa di alcune clausole non consentite dalle regole di concorrenza non rende necessariamente l'intesa nel suo complesso sottoposta al divieto (cfr. sentenza *Consten e Grundig-Verkaufs GmbH* del 13 luglio 1966 e sentenza *Société Technique Minière* del 30 giugno 1966).

40. In ordine alla questione, pure affrontata dall'Autorità, della uniformazione dei prodotti offerti dalle banche in conseguenza del tipo di regolamentazione negoziale al quale le N.B.U. fanno luogo, la Banca d'Italia osserva che una certa uniformità nell'ambito dei contratti relativi ai prodotti fi-

nanziari consente di superare problemi di informazione sulla più efficiente « tecnologia » contrattuale, attenua i costi fissi connessi alla scrittura del contratto, riduce le inefficienze connesse a una diffusa e continua negoziazione di clausole, amplia il numero degli operatori in grado di offrire il contratto stesso: può inoltre essere uno stimolo, e non già un ostacolo, affinché la concorrenza non di prezzo si sviluppi su altre caratteristiche, non tipizzate, del prodotto.

41. La tipizzazione contrattuale non deve alterare la concorrenza sulle caratteristiche diverse dal prezzo. In proposito si osserva che il complesso delle clausole che compongono le N.B.U., una volta eliminate le singole condizioni contrattuali lesive della concorrenza, non definisce in modo così rigido ed esaustivo il prodotto da impedirne o limitarne significativamente la differenziazione.

42. Del resto la innovazione di prodotto ha, in varia misura, già interessato i servizi oggetto delle N.B.U. La differenziazione del prodotto si è manifestata sia articolando le caratteristiche del servizio senza alterare lo schema contrattuale di base, sia incidendo sulle clausole negoziali oggetto delle N.B.U. L'eliminazione dalle N.B.U. delle condizioni contrattuali lesive della concorrenza rende gli schemi negoziali più flessibili, aprendo ulteriori possibilità di concorrenza sulle caratteristiche del prodotto.

43. La concorrenza sulle caratteristiche dei prodotti non è indipendente da quella sulle variabili di prezzo; anzi, spesso la differenziazione del prodotto si connota come strumento strategico per allentare la competizione sul prezzo. Valutando congiuntamente gli elementi di prezzo e le caratteristiche di prodotto può concludersi che la tipizzazione contrattuale residua consente una positiva concorrenza sulle variabili di prezzo senza precludere alle banche la possibilità di competere sul piano della differenziazione del prodotto.

44. L'Autorità ha anche richiamato la possibilità di approfondire le intese in esame sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante collettiva. La Banca d'Italia ritiene che un'indagine su questo punto esuli dal presente procedimento; tale fattispecie, infatti, non può essere valutata in relazione alla predisposizione e divulgazione da parte dell'A.B.I. di contratti tipo ma con riferimento ai comportamenti fattuali delle banche sul mercato (cfr. Tribunale di Primo Grado delle Comunità, decisione del 10 marzo 1992, Vetro Piano Italia, considerando 350).

La richiesta in subordine di autorizzazione in deroga

45. La Banca d'Italia ritiene che la richiesta di autorizzazione in deroga possa venire in considerazione a seguito di una previa valutazione di contra-

rietà di una o più intese rispetto ai principi di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, conformandosi sul punto ai contenuti dei provvedimenti assunti dalla Commissione CE in tema di autorizzazioni in deroga di intese in materia bancaria (cfr. Decisione n. 85/77 CEE del 10 dicembre 1984 – Eurocheques uniformi; Decisione n. 87/103 del 12 dicembre 1986 – A.B.I.; Decisione n. 92/122 CEE del 25 marzo 1992 – Eurocheque: Accordo di Helsinki).

46. D'altro canto, la presenza di alcune clausole contrarie ai principi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 nel testo di talune N.B.U. non rende necessariamente le intese nel loro complesso sottoposte al divieto ivi previsto (cfr. precedente punto 39). Pertanto la Banca d'Italia non ritiene di dover prendere in considerazione la menzionata istanza di autorizzazione in deroga per i testi contrattuali costituenti le N.B.U.

47. L'ipotesi di autorizzazione in deroga viene invece in rilievo per le singole clausole, considerate non conformi ai principi di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990. Si ritiene tuttavia che, in ordine alle suddette clausole, non ricorrano le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione, in quanto i loro contenuti, sia perché caratterizzata da profili di equilibrio a favore della banca, sia perché non idonei ad accrescere la qualità dei servizi regolati dalle relative N.B.U., non consentono di ravvisare i requisiti del « beneficio per i consumatori » e del miglioramento delle condizioni di offerta.

Conclusioni

48. Dagli elementi acquisiti in sede di istruttoria in ordine alle N.B.U. oggetto del procedimento, è emerso quanto segue:

a) alcune N.B.U. contengono clausole in contrasto con l'art. 2, comma 2°, lett. a), della legge n. 287/1990. In corso di istruttoria l'A.B.I., viste le contestazioni avanzate dalla Banca d'Italia, ha convenuto sulla necessità di una riformulazione delle clausole oggetto di rilievo e si è impegnata a eliminare o sostituire le clausole in questione (Allegato 1) in modo che le stesse non risultino lesive della concorrenza. Tuttavia, tenuto conto anche di alcune indicazioni offerte dall'Autorità nel proprio parere, è altresì necessario che l'A.B.I., cui si è fatto obbligo in tale senso, provveda alle ulteriori modifiche di cui al punto 37 del presente provvedimento;

b) altre N.B.U. contengono clausole in contrasto con l'art. 2, comma 2°, lett. a), della legge n. 287/1990, ma si riferiscono a procedure oramai desuete e/o risultano rifluite, in tutto o in parte, in altri schemi contrattuali;

c) altre infine non manifestano profili lesivi della concorrenza.

49. Le N.B.U. inequivocabilmente private di ogni carattere vincolante o di semplice raccomandazione e modificate come proposto dall'A.B.I. nell'Al-

legato 1 e come altresì disposto dalla Banca d'Italia al punto 37, non costituiscono oggetto di intese vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990. Esse infatti non contengono clausole che fissano condizioni economiche e che, in particolare, determinano un significativo squilibrio tra le parti né precludono o limitano in modo significativo per le singole banche associate la possibilità di diversificare il contenuto negoziale e dunque di differenziare, anche su tale aspetto, il prodotto.

50. Tenuto conto dell'atteggiamento di attiva collaborazione assunto dall'A.B.I. nel corso dell'istruttoria in ordine alla loro modifica si ritiene di non applicare le sanzioni di cui all'art. 15 della legge n. 287/1990.

51. La Banca d'Italia, tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

a) la chiusura dell'istruttoria in ordine alle seguenti N.B.U., facendo obbligo all'A.B.I. di adottare le modifiche da essa proposte (Allegato 1) nonché, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 287/1990, quelle ulteriori di cui al punto 37 del presente provvedimento:

- Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; Condizioni generali uniformi relative al servizio elettronico incassi di ricevute bancarie (RIBA); Norme che regolano il servizio garanzia assegni e/o *eurocheque*; Norme uniformi per il servizio di cassa continua; Norme uniformi per i depositi fruttiferi (libretti di risparmio); Norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione; Norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari; Norme negoziazione operatori qualificati; Norme relative alla gestione di patrimoni; Norme relative alla consulenza in materia di valori mobiliari; Norme per i depositi a custodia chiusi; Norme per il servizio delle cassette di sicurezza; Norme regolamentari riguardanti certificati di deposito a breve termine; Condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria su pegno di merce e/ su documenti rappresentativi di merce; Condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o da documenti rappresentativi di merce; Condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; Condizioni generali uniformi relative all'anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzie delle operazioni bancarie; Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato; Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi; Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in

pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo; Condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di crediti verso terzi; Condizioni generali uniformi relative alla cessione *pro solvendo* di crediti a scopo di garanzia;

b) la chiusura dell'istruttoria in ordine alle seguenti N.B.U. che, pur contenendo clausole in contrasto con l'art. 2, comma 2°, lett. a), della legge n. 287/1990, si riferiscono a procedure **oramai desuete o risultano rifulite, in tutto o in parte, in altri schemi contrattuali:**

– Norme relative al servizio « Incassi speciali »; Norme uniformi per i depositi in conto corrente; Norme per i depositi di titoli e valori a semplice custodia; Condizioni generali uniformi relative all'apertura di credito utilizzabile in conto corrente; Condizioni generali uniformi per le aperture di credito su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; Condizioni generali uniformi per le aperture di credito garantite da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; Condizioni generali uniformi per l'apertura di credito costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; Condizioni generali uniformi per l'apertura di credito utilizzabile in conto corrente agrario;

c) la chiusura dell'istruttoria in ordine alle seguenti N.B.U., in quanto non lesive della concorrenza:

– Contratto di finanziamento artigiano; Mandato irrevocabile all'incasso di crediti; Norme relative alle operazioni di *interest rate swap* e di *domestic currency swap* tra aziende di credito e/o società finanziarie; Norme relative alle operazioni di *forward rate agreement* e di *currency option*.

L'adozione e la comunicazione da parte dell'A.B.I. alle associate delle modifiche dalla stessa proposte in corso di istruttoria e di quelli di cui al punto 37 devono essere effettuate nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'A.B.I. deve altresì comunicare, nel termine di 30 giorni, alle associate che:

– le N.B.U. costituiscono una mera traccia di ogni valore vincolante o di raccomandazione e, quindi, ogni associata ha la facoltà di avvalersene o meno, nonché di apportare tutte le modifiche ritenute opportune;

– le N.B.U. sub b) sono da considerare ad ogni effetto superate;

– devono ritenersi non più vigenti gli accordi interbancari, disapplicati da tempo ma espressamente non ancora dismessi, aventi a oggetto le seguenti N.B.U.: Norme uniformi per il servizio di cassa continua e Norme per i depositi a custodia chiusi.

L'A.B.I. dovrà rendere accessibili su semplice domanda a chiunque sia interessato i contratti bancari tipo da essa predisposti e comunicare alle proprie associate di attenersi ai medesimi criteri.

L'A.B.I. provvederà a trasmettere alla Banca d'Italia copia delle lettere

circolari inviate alle associate entro 15 giorni dalla data di spedizione delle stesse.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1°, della legge n. 287/1990, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Antonio Fazio

2.a. Impegni A.B.I. verso la Banca d'Italia:

1) CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELLE OPERAZIONI BANCARIE

L'A.B.I. si è impegnata ad eliminare la frase finale del secondo capoverso del preambolo che recita: « ... per le quali vi dichiaro sin d'ora di considerarmi solidalmente obbligato nei confronti di codesta azienda di credito e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c. ». (Obblighi di fideiussore di fideiussore).

2) CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO PER IMPORTO DETERMINATO

Art. 5, comma 2°: « Rinnovo tacito della fideiussione a fronte di rinnovi o proroghe dell'operazione garantita ».

L'A.B.I. si è impegnata a riformulare la clausola in questione nel modo seguente: « La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dall'azienda di credito al fideiussore e quest'ultimo, entro ... giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe ».

3) CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA
DI OPERAZIONI VARIE COMPORTANTI RISCHI

Art. 4, comma 2°: « Rinnovo tacito della fideiussione a fronte di rinnovi o proroghe dell'operazione garantita ». L'A.B.I. si è impegnata a riformulare la clausola in questione nel modo seguente: « La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dall'azienda di credito al fideiussore e quest'ultimo, entro ... giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe ».

